

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE**

* * *

APPROVAZIONE CON DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 16/12/1997

MODIFICA CON DELIBERA DI C.C. N. 07 DEL 26/02/1999

ART. 1

E' costituito presso apposita sede comunale destinata alle sottoindicate finalità, il Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

ART. 2

L'ammissione al gruppo e' subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale qualifica.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della *Legge 266/1991* e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

ART. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della *Legge n. 225/92*, e' autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il Sindaco e' il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

ART. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua in prima approssimazione le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza)
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni e riservandosi la facoltà di individuare dei capisquadra per la guida dei volontari nelle attività addestrative e di intervento
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile

- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, epertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile

Il Sindaco potrà altresì richiedere al coordinatore di organizzare esercitazioni in edifici di proprietà pubblica o promuovere iniziative dirette alla salvaguardia dell'integrità del territorio comunale.

ART. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia - servizio di Protezione Civile - o dalla Prefettura competente con il supporto di tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ART. 6

Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

I volontari appartenenti al gruppo di Protezione Civile, in ogni momento operativo o di addestramento possono rifiutarsi di eseguire lavori od azioni che essi giudichino pericolose o dalla cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati, senza che ciò possa pregiudicare la loro appartenenza futura al gruppo.

ART. 8

Ai volontari di protezione civile, purché il Gruppo Comunale si regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del *D.P.R. 613/94*, nell'ambito delle operazioni di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza o formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrativa o in intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro.
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario viene garantito per il periodo di impiego il

mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego

c) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 *Legge 11 agosto 1991 n. 266* e successivi Decreti Ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge.

d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in :

* spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del *D.P.R. 613/94* e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia

* eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave

* altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette

ART. 9

All'equipaggiamento dei volontari provvede il Comune che può avanzare richiesta alla locale Prefettura per l'integrazione delle dotazioni; il Comune terrà a disposizione un locale dove conservare e custodire il materiale per l'impiego.

ART. 10

Il Sindaco e' garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

ART. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.